

QUESTIONARIO RIASSUNTIVO  
CAMBIO DI RESIDENZA (Fiorillo)

1) Il cambio di residenza o di domicilio in caso di separazione dei coniugi:

<b>A</b>	non è mai possibile
<b>B</b>	è sempre possibile
<b>C</b>	è possibile ma determina la possibilità di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo
<b>D</b>	non è attuabile dal coniuge che ha ottenuto l'attribuzione del godimento della casa familiare

2) Nell'ambito dell'affidamento condiviso, in caso di mutamento di residenza di uno dei coniugi, l'altro può chiedere:

<b>A</b>	L'affidamento esclusivo
<b>B</b>	Solo provvedimenti economici
<b>C</b>	La ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottativi compresi quelli economici
<b>D</b>	Non può fare altro che subire la scelta dell'altro coniuge

3) il cambiamento di residenza della prole

<b>A</b>	Può essere deciso dal solo coniuge collocatario
<b>B</b>	Può essere deciso dal figlio autonomamente
<b>C</b>	Rientra tra le decisioni di maggiore interesse per i figli da assumere di comune accordo da entrambi i genitori
<b>D</b>	Viene disposto dal giudice anche se i coniugi sono d'accordo

4) se uno dei genitori muta unilateralmente la residenza della prole:

<b>A</b>	Il giudice obbliga il genitore a mantenere la vecchia residenza
<b>B</b>	Il giudice può intervenire preventivamente, ai sensi dell'art.155 co. 3c.c., o anche successivamente, ai sensi dell'art.709 ter cpc;
<b>C</b>	Il giudice non adotta alcun provvedimento sul presupposto che il genitore può stabilire ovunque ritenga il proprio domicilio
<b>D</b>	Adotta d'ufficio il provvedimento che ritiene più opportuno